*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 105° — Numero 284**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — **Roma - Martedì, 17 novembre 1964** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 ottobre 1964, n. **1158.**

**Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note italo-jugoslavi effettuati in Belgrado il 28 febbraio ed il 31 maggio 1962 e del Protocollo italo-jugoslavo concluso in Belgrado il 23 luglio 1962 per la proroga ed il rinnovo dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia;

*a*) scambio di Note per la proroga al 31 maggio 1962 dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, effettuato in Belgrado il 28 febbraio 1962;

*b*) scambio di Note per la proroga al 31 agosto 1962 dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, effettuato in Belgrado il 31 maggio 1962;

*c*) Protocollo per il rinnovo dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, con scambio di Note concluso in Belgrado il 23 luglio 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità alla clausola finale del Protocollo.

Art. 3.

All'onere di lire 1.028.571.430 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte come segue:

per lire 128.571.430 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63;

per lire 900.000.000 con riduzione del fondo istituito nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 per sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Senato*
MERZAGORA

MORO — SARAGAT — PIERACCINI — COLOMBO — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

**Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia per la proroga fino al 31 maggio 1962 della validità dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958.**

Br. 9465/4

*Ambasadi Republike Italije — Beograd*

Državni sekretarijat za inostrane poslove Federativne Narodne Republike Jugoslavije izražava svoje poštovanje Ambasadi Republike Italije i po nalogu svoje Vlade ima čast potvrditi da je u razgovorima vodjenim izmedju pretstavnika ovog Sekretarijata i pretstavnika italijanske Ambasade u Beogradu postignuta saglasnost o sledećem:

Obzirom na to da važnost Sporazuma o ribolovu italijanskih ribara u jugoslovenskim vodama od 20. novembra 1958. ističe 28. februara ove godine i obzirom na to što još nije utvrdjen datum pregovora radi eventualnog sklapanja novog Sporazuma ili obnavljanja postojećeg, važnost sadašnjeg Sporazuma produžava se do 31. maja ove godine.

Pitanje naknade (dodatni Protokol uz pomenuti Sporazum od 20. novembra 1958. godine) za vreme trajanja gornjeg produženja rešiti će se naknadno u eventualnom budućem novom Sporazumu odnosno Sporazumu o obnovi postojećeg Sporazuma.

Državni sekretarijat moli Ambasadu da mu potvrdi gornji tekst o postignutoj saglasnosti, posle čega bi se ova nota i odgovor Ambasade smatrao Sporazumom medju dvema Vladama koji bi stupio na snagu pošto ga odobre nadležni organi obeju zemalja, a primenjivao bi se od 1. marta 1962. godine.

Državni sekretarijat za inostrane poslove koristi i ovu priliku da Ambasadi Republike Italije ponovi izraze svog visokog poštovanja.

Beograd, 28. februara 1962. godine.

AMBASCIATA D'ITALIA

N. 589

*Al Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia*
*Belgrado*

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia ed ha l'onore di assicurare ricevuta della Nota n. 9465/4 in data 28 febbraio 1962 redatta come segue:

« Il Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana e, su ordine del Suo Governo, ha l'onore di confermare che nei colloqui svoltisi fra i Rappresentanti di questo Segretariato ed i Rappresentanti dell'Ambasciata d'Italia in Belgrado è stata raggiunta l'intesa su quanto segue:

In considerazione del fatto che la validità dell'Accordo sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave del 20 novembre 1958 scade il 28 febbraio corrente anno ed in considerazione del fatto che non è stata

ancora stabilita la data delle trattative ai fini di una eventuale stipula di un nuovo Accordo oppure del rinnovo di quello vigente, la validità dell'attuale Accordo viene prolungata fino al 31 maggio di quest'anno.

Il problema del compenso (Protocollo aggiuntivo al suddetto Accordo del 20 novembre 1958) per la durata del prolungamento suddetto verrà successivamente risolto in un eventuale futuro nuovo Accordo ovvero nell'Accordo sul rinnovo dell'Accordo vigente.

Il Segretariato di Stato prega l'Ambasciata di volergli confermare di essere d'accordo sul presente testo, dopo di che la Presente Nota e la risposta dell'Ambasciata verranno considerate come un Accordo tra i due Governi, che entrerà in vigore dopo l'approvazione delle competenti Autorità dei due paesi e che si applicherà dal primo marzo 1962.

Il Segretariato di Stato per gli affari esteri coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana i sensi della sua alta considerazione ».

L'Ambasciata d'Italia, su istruzioni del proprio Governo, ha l'onore di informare di essere d'accordo su quanto precede.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia i sensi della sua più alta considerazione.

Belgrado, 28 febbraio 1962.

---

**Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia per la proroga fino al 31 agosto 1962 della validità dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958.**

Br. 9465/9

*Ambasadi Republike Italije – Beograd*

Državni sekretarijat za inostrane poslove Federativne Narodne Republike Jugoslavije izražava svoje poštovanje Ambasadi Republike Italije i po nalogu svoje Vlade ima čast potvrditi da je u razgovorima vodjenim izmedju pretstavnika ovog Sekretarijata i pretstavnika italijanske Ambasade u Beogradu postignuta saglasnost o sledećem:

Obzirom na to da važnost Sporazuma o ribolovu italijanskih ribara u jugoslovenskim vodama od 20. novembra 1958. g., koji je 28. februara t. g. bio produžen razmenom nota za tri meseca, ističe 31. maja t. g., i obzirom na to što još nije utvrdjen datum pregovora radi eventualnog sklapanja novog Sporazuma ili obnavljanja postojećeg, važnost sadašnjeg Sporazuma produžava se do 31 avgusta ove godine.

Pitanje naknade (dodatni Protokol uz pomenuti Sporazum od 20. novembra 1958. godine) za vreme trajanja gornjeg produženja rešiti će se naknadno u eventualnom budećem novom Sporazumu. U slučaju da ne dodje do novog Sporazuma, ono će biti rešeno putem primene gornjeg dodatnog Protokola od 20 novembra 1958. godine, vodeći računa o trajanju efektivne ribolovne sezone koju italijanski ribari imaju pravo da koristo na osnovu produženja važećeg Sporazuma.

Državni sekretarijat moli Ambasadu da mu potvrdi gornji tekst o postignutoj saglasnosti, posle čega bi se ova nota i odgovor Ambasade smatrao Sporazumom medju dvema Vladama, koji stupa na snagu pošto ga odobre nadležni organi obeju zemalja, a primenjivaće se od 1. juna 1962. godine.

Državni sekretarijat za inostrane poslove koristi i ovu priliku da Ambasadi Republike Italije ponovi izraze svog visokog poštovanja.

Beograd, 31. maja 1962. godine.

---

AMBASCIATA D'ITALIA

—

*Al Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia - Belgrado*

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia ed ha l'onore di assicurare ricevuta della Nota n. 9465/9 in data 31 maggio 1962 redatta come segue:

« Il Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana e, su ordine del suo Governo, ha l'onore di confermare che nei colloqui svoltisi fra i Rappresentanti di questo Segretariato ed i Rappresentanti della Ambasciata d'Italia in Belgrado è stata raggiunta la intesa su quanto segue:

In considerazione del fatto che la validità dell'Accordo sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave del 20 novembre 1958, rinnovato per tre mesi il 28 febbraio ultimo scorso con scambio di Note, scade il 31 maggio corrente anno ed in considerazione del fatto che non è stata ancora stabilita la data delle trattative ai fini di un'eventuale stipula di un nuovo Accordo oppure del rinnovo di quello vigente, la validità dell'attuale Accordo viene prolungata fino al 31 agosto di quest'anno.

Il problema del compenso (Protocollo aggiuntivo al suddetto Accordo del 28 novembre 1958) per la durata del prolungamento suddetto verrà successivamente risolto in un'eventuale futuro nuovo Accordo. Nel caso che non si giunga ad un nuovo accordo, esso sarà risolto mediante applicazione del suddetto Protocollo aggiuntivo del 20 novembre 1958 e tenendo conto della durata del periodo di pesca effettiva di cui i pescatori italiani hanno diritto di avvalersi per effetto del prolungamento dell'accordo vigente.

Il Segretariato di Stato prega l'Ambasciata di volergli confermare di essere d'accordo sul presente testo, dopo di che la presente Nota e la risposta dell'Ambasciata verranno considerate come un Accordo tra i due Governi, che entrerà in vigore dopo l'approvazione delle competenti Autorità dei due Paesi e che si applicherà dal primo giugno 1962.

Il Segretariato di Stato per gli affari esteri coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana i sensi della sua alta considerazione ».

L'Ambasciata d'Italia, su istruzioni del proprio Governo, ha l'onore di informare di essere d'accordo su quanto precede.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia i sensi della sua più alta considerazione.

Belgrado, 31 maggio 1962

---

**Protocollo concluso tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia per il rinnovo dell'Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato a Belgrado il 20 novembre 1958.**

La Delegazione italiana e la Delegazione jugoslava si sono riunite a Belgrado il 14 luglio 1962 per svolgere trattative per la pesca dei pescatori italiani in acque jugoslave.

Dal 14 luglio al 23 luglio le due Delegazioni hanno illustrato le rispettive posizioni sul problema della pesca in generale e in particolare sulle proposte di modifiche dell'Accordo del 20 novembre 1958 avanzate da ciascuna di esse.

Considerando che la discussione ha posto in evidenza la necessità di ulteriormente approfondire gli argomenti trattati nel corso delle riunioni;

Tenuto conto che a seguito degli scambi di Note del 28 febbraio 1962 e del 31 maggio 1962 la validità dello Accordo sulla pesca dei pescatori italiani in acque jugoslave del 20 novembre 1958 verrà a scadere il 31 agosto 1962;

Tenuto altresì conto dell'imminenza dell'inizio della stagione di pesca (1° settembre prossimo venturo) e del periodo di tempo necessario per la procedura relativa al rilascio dei permessi previsti dal menzionato Accordo;

le due Delegazioni, animate dal desiderio di contribuire all'ulteriore sviluppo dei rapporti fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

1) di addivenire ad un rinnovo provvisorio dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato a Belgrado il 20 novembre 1958, per il periodo dal 1° settembre 1962 al 28 febbraio 1964;

2) di riprendere in tempo utile i negoziati in modo da giungere ad una più adeguata regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi nel settore della pesca nelle acque jugoslave;

3) che il Governo italiano verserà al Governo jugoslavo:

*a*) Lit. 128.571.430 per la pesca esercitata in acque jugoslave nel periodo 1° marzo-30 aprile 1962;

*b*) Lit. 900.000.000 per la pesca nel periodo 1° settembre 1962-28 febbraio 1964;

4) che l'ammontare complessivo di Lit. 1.028.571.430 verrà versato in tre rate — di cui la prima di lire italiane 128.571.430 al più tardi il 31 dicembre 1962, la seconda di Lit. 450.000.000 al più tardi il 15 luglio 1963 e la terza di Lit. 450.000.000 al più tardi il 15 gennaio 1964 — sul conto della Narodna Banka della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, « Conto Estero in lire multilaterali » presso la Banca d'Italia - Roma, a favore del Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia.

Il presente Protocollo entrerà in vigore allorquando le due Parti lo avranno ratificato conformemente alla legislazione di ognuno dei due Stati contraenti.

Fatto a Belgrado il 23 luglio dell'anno millenovecentosessantadue in due originali in lingua serbo-croata e italiana, i cui testi fanno ugualmente fede.

*Per il Governo della Repubblica Italiana*
E. PRATO

*Per il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia*
MIHAILO STEVOVIĆ

---

ALLEGATO 1.

*Il Presidente della Delegazione italiana al Presidente della Delegazione jugoslava*

Belgrado, 23 luglio 1962

Signor Presidente,

riferendomi al Protocollo, firmato in data odierna, per il rinnovo dell'Accordo del 20 novembre 1958 fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, e tenendo presente che la validità di questo Accordo scadrà il 31 agosto prossimo venturo mi permetto di proporLe che le disposizioni del Protocollo stesso siano messe in applicazione a partire dal 1° settembre prossimo venturo.

Per dare la possibilità di una applicazione reale, io propongo che i battelli da pesca italiani muniti di autorizzazione per la pesca, scaduta il 28 febbraio ultimo scorso e prorogata fino al termine della decorsa stagione di pesca (30 aprile ultimo scorso), siano autorizzati a continuare l'esercizio della pesca sino al termine della metà della stagione di pesca che avrà inizio il 1° settembre prossimo venturo, e cioè sino al 31 dicembre 1962.

Il mio Governo si impegna a sottoporre al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia le nuove autorizzazioni speciali di cui all'articolo 5 dello Accordo entro il 31 ottobre 1962.

Le sarei grato, signor Presidente, se Lei volesse comunicarmi il consenso del Suo Governo su quanto precede e l'assicurazione che le autorizzazioni speciali per la pesca nella stagione che avrà inizio il 1° settembre prossimo venturo, sottoposte per il consenso al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, saranno restituite al Governo della Repubblica Italiana nel più breve tempo possibile.

Voglia gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia alta considerazione.

*Il Presidente della Delegazione Italiana*
EUGENIO PRATO

---

ALLEGATO 2.

*Il Presidente della Delegazione jugoslava al Presidente della Delegazione italiana*

Belgrado, 23 luglio 1962

Signor Presidente,

ho l'onore di confermare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Riferendomi al Protocollo firmato in data odierna, per il rinnovo dell'Accordo del 20 novembre 1958 fra il

Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, e tenendo presente che la validità di questo Accordo scadrà il 31 agosto prossimo venturo mi permetto di proporLe che le disposizioni del Protocollo stesso siano messe in applicazione a partire dal 1° settembre prossimo venturo.

Per dare la possibilità di una applicazione reale, io propongo che i battelli da pesca italiani muniti di autorizzazione per la pesca, scaduta il 28 febbraio ultimo scorso e prorogata fino al termine della decorsa stagione di pesca (30 aprile ultimo scorso), siano autorizzati a continuare l'esercizio della pesca sino al termine della metà della stagione di pesca che avrà inizio il 1° settembre prossimo venturo, e cioè sino al 31 dicembre 1962.

Il mio Governo si impegna a sottoporre al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia le nuove autorizzazioni speciali di cui all'articolo 5 dello Accordo entro il 31 ottobre 1962.

Le sarei grato, Signor Presidente, se Lei volesse comunicarmi il consenso del Suo Governo su quanto precede e l'assicurazione che le autorizzazioni speciali per la pesca nella stagione che avrà inizio il 1° settembre prossimo venturo, sottoposte per il consenso al Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, saranno restituite al Governo della Repubblica Italiana nel più breve tempo possibile.

Voglia gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia alta considerazione ».

Ho l'onore di informarLa che il mio Governo è d'accordo con quanto sopra.

Voglia accettare, Signor Presidente, le espressioni della mia alta considerazione.

*Il Presidente della Delegazione Jugoslava*
MIHAILO STEVOVIĆ

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
SARAGAT

---

LEGGE 2 novembre 1964, n. **1159**.

**Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità.**

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore del personale tecnico di ruolo e non di ruolo delle carriere direttive, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario, comunque in servizio presso i laboratori, gli impianti sperimentali, i reparti ed i servizi tecnici dell'Istituto superiore di sanità, da stabilire con decreto del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro, è concessa una indennità di lavoro nocivo e rischioso nella misura di lire 500 giornaliere.

Art. 2.

L'indennità per lavoro nocivo e rischioso è dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio e di effettivo impiego presso i laboratori e servizi di cui all'articolo 1, nonchè per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendenti da causa di servizio.

Art. 3.

I benefici economici di cui all'articolo 1 decorrono dal 1° gennaio 1964.

Art. 4.

Alla spesa occorrente per il pagamento delle indennità di cui ai precedenti articoli si provvederà mediante stanziamento in bilancio da iscriversi in apposito distinto capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte:

1) per l'esercizio finanziario 1963-64 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 110 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio medesimo;

2) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo suddetto, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica
*Il Presidente del Senato*
MERZAGORA

MORO — MARIOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 2 novembre 1964, n. **1160**.

**Depositi di olii minerali presso i Magazzini generali ed i depositi franchi.**

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Magazzini generali autorizzati al deposito di merci estere e nazionali, ai sensi del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modifiche ed integrazioni, non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo della costituzione della scorta prevista dall'articolo 12, lettera *c*), del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dall'articolo 32 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, per i depositi di prodotti petroliferi concessi ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dell'articolo 8

del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, per una capacità non superiore a metri cubi 200 e per l'immagazzinamento, in via temporanea e per conto terzi, di olii minerali e loro derivati anche in fusti, lattine e barattoli, sia che il prodotto sia nazionalizzato o meno.

Art. 2.

Sono, altresì, esentati dall'osservanza dell'obbligo della costituzione della scorta di cui all'articolo 1 i Depositi franchi, istituiti ai sensi del regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, per i depositi di olii minerali concessi ai sensi delle disposizioni legislative di cui al comma precedente, fino alla capacità di metri cubi 200, destinati all'immagazzinamento di olii minerali e loro derivati anche in fusti, lattine e barattoli, sempre che l'immagazzinamento stesso sia consentito, ai fini della sicurezza, dai rispettivi regolamenti interni, previsti dall'articolo 16 del regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sui Depositi franchi, approvato con regio decreto 17 giugno 1938, n. 856.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Senato*
MERZAGORA

MORO — MEDICI — TAVIANI — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 3 novembre 1964, n. **1161**.
**Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio ed a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e dell'annessa Sezione per il credito agrario di miglioramento.**

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I conferimenti del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e dell'annessa Sezione per il credito agrario di miglioramento, di cui all'articolo 3 della legge 13 marzo 1953, n. 208, sono aumentati rispettivamente di lire 1.600.000.000 e di lire 400.000.000.

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per milioni 500 nell'esercizio 1963-64; per milioni 750 nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per milioni 750 nell'esercizio 1965.

Art. 3.

All'onere di lire 500 milioni relativo all'esercizio 1963-64 si fa fronte con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 23 febbraio 1964, n. 26, concernente l'imposta speciale sugli acquisti. A quello di lire 750 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si fa fronte con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 23 febbraio 1964, n. 25, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici, saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Senato*
MERZAGORA

MORO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 15 novembre 1964, n. **1162**.
**Istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita un'addizionale straordinaria nella misura del venti per cento con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata stabilite dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni.

La predetta addizionale è stabilita nella misura del dieci per cento, con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, per i cementi e gli agglomeranti cementizi.

Le stesse addizionali si applicano alle aliquote dovute per l'importazione dall'estero delle merci soggette a detta imposta.

Art. 2.

In corrispondenza delle disposizioni contenute nel precedente articolo 1 sono aumentate del 20 per cento,

con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, le aliquote in base alle quali, a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, si attuano le restituzioni dell'imposta sull'entrata per i prodotti esportati e l'imposizione di conguaglio per quelli importati.

Art. 3.

Sono escluse dall'applicazione dell'addizionale stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 le aliquote d'imposta sull'entrata vigenti per le merci e le prestazioni di servizi di seguito elencate:

1) burro;

2) margarina animale e vegetale;

3) formaggi, tanto duri che molli e latticini;

4) ricotta;

5) legumi secchi;

6) conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;

7) olii vegetali allo stato commestibile;

8) pomodori pelati, comunque preparati e conservati;

9) frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione;

10) frutta secca;

11) pesce fresco, anche congelato;

12) uova di pollame;

13) pollame e conigli, vivi o morti, anche congelati;

14) baccalà secco o salinato, stoccafisso e aringhe salate, secche o affumicate;

15) zucchero;

16) carni fresche bovine, ovine, suine ed equine, comprese le frattaglie, carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate; lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati, strutto e grassi comunque preparati e conservati;

17) risone e riso;

18) vini comuni, mosti ed uva da vino;

19) aceto;

20) benzina;

21) gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

22) fertilizzanti, anticrittogamici, presidi sanitari di cui alla lettera *h)* dell'articolo 5 ed al primo comma dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

23) attrezzi agricoli e macchine agricole (compresi i trattori agricoli e loro rimorchi) destinati alla coltivazione dei fondi, all'allevamento del bestiame, alla raccolta dei prodotti agricoli ed alla prima lavorazione di essi, loro parti di ricambio e relativi motori;

24) sementi, foraggi e mangimi disciplinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281;

25) somministrazioni di acqua;

26) ricoveri e prestazioni in ospedali, case di cura, cliniche, ambulatori e simili.

Sono escluse altresì dall'applicazione dell'addizionale le entrate derivanti dall'esercizio del credito.

Art. 4.

Le addizionali stabilite dall'articolo 1 non si applicano per le entrate derivanti da vendite, appalti, forniture, prestazioni di opera od altro, fatti alle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, nonchè a quegli enti che per legge sono equiparati ad ogni effetto fiscale alle Amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già aggiudicati.

Lo stesso trattamento compete alle entrate derivanti dai citati contratti fatti nei confronti delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già aggiudicati.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, commi primo e terzo, e 2 si applicano anche per gli atti economici, le importazioni e le esportazioni, effettuati nel periodo intercorso dal 31 agosto 1964 al 24 settembre 1964, fatta eccezione per le aliquote d'imposta sull'entrata relative ai seguenti prodotti:

1) burro;

2) margarina animale e vegetale;

3) formaggi, tanto duri che molli e latticini;

4) ricotta;

5) legumi secchi;

6) conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;

7) olii vegetali allo stato commestibile;

8) pomodori pelati, comunque preparati e conservati;

9) frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione;

10) frutta secca;

11) pesce fresco, anche congelato;

12) uova di pollame;

13) pollame e conigli, vivi o morti;

14) baccalà secco e salinato, stoccafisso e aringhe salate, secche o affumicate;

15) zucchero;

16) carni fresche bovine, ovine, suine ed equine, comprese le frattaglie, carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate;

17) risone e riso;

18) vini comuni, mosti ed uva da vino;

19) benzina;

20) fertilizzanti e anticrittogamici;

21) macchine agricole;

22) sementi, foraggi e mangimi industriali.

L'addizionale stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 non si applica all'imposta dovuta sulle entrate derivanti dall'esercizio del credito, conseguite nel periodo intercorso dal 31 agosto 1964 al 24 settembre 1964.

Per i prodotti esportati nel periodo stesso, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, va liquidata in base alle aliquote maggiorate previste dal precedente articolo 2.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia per la durata di tre anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Milano, addì 15 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Senato*
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. **1163**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Carlo Borromeo, in frazione Valle del comune di Lumezzane (Brescia).**

N. 1163. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 8 marzo 1964, integrato con dichiarazione del 15 marzo 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Carlo Borromeo, in frazione Valle del comune di Lumezzane (Brescia), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1964*
*Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 58.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. **1164**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Leonardo Confessore, in frazione Sammardenchia del comune di Pozzuolo del Friuli (Udine).**

N. 1164. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 25 ottobre 1930, integrato con quattro dichiarazioni di cui la prima del 7 novembre 1963, la seconda e la terza del 12 novembre 1963, e la quarta del 26 maggio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Leonardo Confessore, in frazione Sammardenchia del comune di Pozzuolo del Friuli (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1964*
*Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 51.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. **1165**.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di religione e di culto, denominata «Terz'Ordine Secolare Francescano della Provincia delle Puglie dei Frati Minori Cappuccini», con sede in Bari.**

N. 1165. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di religione e di culto, denominata « Terz'Ordine Secolare Francescano della Provincia delle Puglie dei Frati Minori Cappuccini », con sede in Bari presso la Chiesa di Santa Fara, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1964*
*Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 57.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. **1166**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Marco Evangelista, in frazione Mestre del comune di Venezia.**

N. 1166. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 1° settembre 1963, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Marco Evangelista, in frazione Mestre del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1964*
*Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 56.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. **1167**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma di San Giovanni, in frazione Morra San Giovanni del comune di Busca (Cuneo).**

N. 1167. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Saluzzo in data 18 gennaio 1964, integrato con dichiarazione del 21 gennaio stesso anno, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di San Giovanni, in frazione Morra San Giovanni del comune di Busca (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1964*
*Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 52.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1964, n. **1168**.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Popoli (Pescara).**

N. 1168. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Popoli (Pescara), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1964*
*Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 26.* — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1964.

**Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Bergamo con la denominazione di Strada statale n. 470 « della Valle Brembana ».**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 172 di detto piano è prevista la strada: Bergamo-San Pellegrino-San Martino dei Calvi della lunghezza di km. 36+800;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle Strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada: Bergamo-San Pellegrino-San Martino dei Calvi della lunghezza di km. 36+800 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 470 « della Valle Brembana ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1964

*Il Ministro*: PIERACCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1964*
*Registro n. 37 Lavori pubblici, foglio n. 90*

(9353)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1964.

**Proroga del termine fissato con decreto ministeriale 28 novembre 1962 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni relative agli impianti necessari per la realizzazione del collegamento in ponte radio Milano-Bergamo, Brescia-Verona, interessanti i territori dei comuni di Milano, Bergamo, Ponteranica (Bergamo), Ranica (Bergamo), Torre Boldone (Bergamo), Nave (Brescia), Brescia e Verona.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 7 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1963, con il quale, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità veniva fissato al 30 settembre 1964 il termine per la esecuzione dei lavori e le opere relativi agli impianti necessari per la realizzazione del collegamento in ponte radio Milano-Bergamo, Brescia-Verona;

Considerato che il compimento delle opere suddette è stato impedito da impreviste difficoltà nella scelta definitiva dei punti di collegamento, necessità di realizzazione di nuove opere per sopravvenute esigenze di carattere internazionale, ritardi nelle consegne dei materiali, difficoltà frapposte dagli uffici interessati alle formalità amministrative di espropriazione, ritardi causati dalla necessità di prendere contatti con le ditte espropriande;

Ritenuto necessario in conseguenza adeguare il termine suddetto fino al 30 settembre 1968 per le ragioni suesposte;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' fissato a tutti gli effetti di legge il termine del 30 settembre 1968 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni relative agli impianti necessari per la realizzazione del collegamento in ponte radio Milano-Bergamo, Brescia-Verona, interessanti i territori dei comuni di Milano, Bergamo, Ponteranica (Bergamo), Ranica (Bergamo), Torre Boldone (Bergamo), Nave (Brescia), Brescia e Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1964

(9237) *Il Ministro*: RUSSO

---

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1964.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1,40%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 30 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9227)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1964.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 30 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9229)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA

**Approvazione del piano di zona del comune di Valmadrera (Como)**

Con decreto provveditoriale in data 26 ottobre 1964, numero 16895, respinti i ricorsi presentati, è stato approvato il piano di zona del comune di Valmadrera (Como), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9371)

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Coreglia Antelminelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1964, il comune di Coreglia Antelminelli (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9379)

**Autorizzazione al comune di Chiusdino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1964, il comune di Chiusdino (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9380)

**Autorizzazione al comune di Marciano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1964, il comune di Marciano della Chiana (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.799.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9381)

**Autorizzazione al comune di Montemignaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1964, il comune di Montemignaio (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.629.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9382)

**Autorizzazione al comune di Pieve Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1964, il comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.145.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9383)

**Autorizzazione al comune di Pergine Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1964, il comune di Pergine Valdarno (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.624.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9384)

**Autorizzazione al comune di Poppi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1964, il comune di Poppi (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.064.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9385)

**Autorizzazione al comune di Bibbiena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1964, il comune di Bibbiena (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9386)

**Autorizzazione al comune di Badia Tedalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1964, il comune di Badia Tedalda (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.373.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9387)

**Autorizzazione al comune di Veroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1964, il comune di Veroli (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9388)

**Autorizzazione al comune di Bassano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Bassano in Teverina (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.477.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9442)

**Autorizzazione al comune di Sorrento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Sorrento (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.714.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9443)

**Autorizzazione al comune di Sannicandro Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Sannicandro Garganico (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9444)

**Autorizzazione al comune di Sant'Agata dei Goti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.717.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9445)

**Autorizzazione al comune di Paolisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Paolisi (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.395.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9446)

**Autorizzazione al comune di Paduli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Paduli (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.584.734, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9447)

**Autorizzazione al comune di Melizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Melizzano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.735.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9448)

**Autorizzazione al comune di Guardia Sanframondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Guardia Sanframondi (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.309.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad ad assumere un mutuo di L. 29.309.415, per la copertura del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9449)

**Autorizzazione al comune di Colle Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Colle Sannita (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.153.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9450)

**Autorizzazione al comune di Fragneto l'Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Fragneto l'Abate (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.134.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9451)

**Autorizzazione al comune di Castelvenere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Castelvenere (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.380.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9452)

**Autorizzazione al comune di Apice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Apice (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9453)

**Autorizzazione al comune di Castelfranco in Miscano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Castelfranco in Miscano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.995.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9454)

**Autorizzazione al comune di Porto Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Porto Recanati (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.591.997, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9455)

**Autorizzazione al comune di Londa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Londa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.166.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9456)

**Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Alberobello (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.387.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9457)

**Autorizzazione al comune di Noci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Noci (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 217.230.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9458)

**Autorizzazione al comune di Attigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Attigliano (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.735.262, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9459)

**Autorizzazione al comune di Canaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Canaro (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9460)

**Autorizzazione al comune di Canale d'Agordo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Canale d'Agordo (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9461)

**Autorizzazione al comune di San Gregorio nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di San Gregorio nelle Alpi (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.515.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9462)

**Autorizzazione al comune di Casale Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Casale Marittimo (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.187.108, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9465)

**Autorizzazione al comune di Gab'cce Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Gabicce Mare (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.150.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9466)

**Autorizzazione al comune di Ponzano di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.017.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9467)**

**Autorizzazione al comune di Loiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Loiano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9463)**

**Autorizzazione al comune di Ro Ferrarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Ro Ferrarese (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9464)**

**Autorizzazione al comune di Santa Vittoria in Matenano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.673.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9469)**

**Autorizzazione al comune di Roccafluvione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Roccafluvione (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.121.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9468)**

**Autorizzazione al comune di Forlimpopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Forlimpopoli (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.191.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9470)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

**Corso dei cambi del 16 novembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,81 | 624,80 | 624,81 | 624,82 | 624,81 | 624,81 | 624,82 | 624,82 | 624,81 | 624,80 |
| $ Can. | 581,24 | 581,10 | 581,50 | 581,60 | 580,25 | 581,20 | 581,75 | 581,25 | 581,20 | 581,25 |
| Fr. Sv. | 144,80 | 144,80 | 144,81 | 144,795 | 144,75 | 144,80 | 144,80 | 144,78 | 144,80 | 144,80 |
| Kr. D. | 90,11 | 90,10 | 90,13 | 90,12 | 90,10 | 90,11 | 90,1175 | 90,12 | 90,10 | 90,10 |
| Kr. N. | 87,17 | 87,18 | 87,19 | 87,175 | 87,18 | 87,17 | 87,169 | 87,20 | 87,17 | 87,17 |
| Kr. Sv. | 121,12 | 121,23 | 121,155 | 121,24 | 121,15 | 121,19 | 121,235 | 121,10 | 121,19 | 121,15 |
| Fol. | 173,91 | 173,93 | 173,91 | 173,925 | 173,90 | 173,92 | 173,924 | 173,90 | 173,92 | 173,90 |
| Fr. B. | 12,59 | 12,593 | 12,5940 | 12,59375 | 12,5875 | 12,59 | 12,5925 | 12,59 | 12,59 | 12,59 |
| Franco francese | 127,51 | 127,51 | 127,52 | 127,515 | 127,53 | 127,51 | 127,515 | 127,52 | 127,51 | 127,51 |
| Lst | 1739 — | 1738,85 | 1738,90 | 1738,75 | 1738,50 | 1738,75 | 1738,80 | 1739 — | 1738,72 | 1738,80 |
| Dm. occ. | 157,10 | 157,07 | 157,11 | 157,09 | 157,08 | 157,11 | 157,07 | 157,10 | 157,11 | 157,08 |
| Scell. Austr. | 24,19 | 24,19 | 24,19 | 24,19 | 24,15 | 24,19 | 24,19125 | 24,18 | 24,19 | 24,19 |
| Escudo Port. | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,69 | 21,80 | 21,69 | 21,677 | 21,69 | 21,69 | 21,69 |

**Media dei titoli del 16 novembre 1964**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 103,775 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 97,55 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 84 — |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 94,425 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 94,375 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 94,60 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 94,375 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) | 100 — |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) | 99,95 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 100,075 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100 — |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,125 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,10 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,05 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 99,80 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 16 novembre 1964**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,82 |
| 1 Dollaro canadese | 581,675 |
| 1 Franco svizzero | 144,797 |
| 1 Corona danese | 90,119 |
| 1 Corona norvegese | 87,172 |
| 1 Corona svedese | 121,237 |
| 1 Fiorino olandese | 173,924 |
| 1 Franco belga | 12,593 |
| 1 Franco francese | 127,515 |
| 1 Lira sterlina | 1738,775 |
| 1 Marco germanico | 157,08 |
| 1 Scellino austriaco | 24,191 |
| 1 Escudo Port. | 21,683 |

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Costruzioni Edili e Stradali - C.E.S. », con sede in Parma, in liquidazione coatta amministrativa.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 ottobre 1964, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Costruzioni Edili Stradali - C. E. S. », con sede in Parma, composto dai signori:

Piro dott. Rosario, presidente.

Bordi avv. Rodolfo e Scotti avv. Giuseppe, membri

(9301)

**Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Ad Laborem » - Costruzioni edili stradali, con sede in Napoli.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 ottobre 1964, il dott. Luciano Peloso è stato nominato presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Ad Laborem » - Costruzioni edili stradali, con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Maurizio Belli, dimissionario.

(9302)

**Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « S.A.C.I.D.A. - Gebelia - Società Agricola Cooperativa fra i Colonizzatori Italiani d'Africa », con sede in Anzio.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 ottobre 1964, il rag. Renato Pacelli è stato chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « S.A.C.I.D.A. - Gebelia - Società Agricola Cooperativa fra i Colonizzatori Italiani d'Africa », con sede in Anzio (Roma), in sostituzione del dottor Giuseppe Paccoi, dimissionario.

(9299)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, è stata dichiarata cessata la materia del contendere nei riguardi del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 11 settembre 1961 dal dott. Angelo Geatti, direttore di sezione nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il giudizio complessivo di « buono » conseguito per l'anno 1960.

(9247)

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta.**

Nella riunione del 30 ottobre 1964, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta, l'avv. Florenzo Pansini è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

(9656)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a sei posti di vice segretario contabile, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1964.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1964, registro n. 5, foglio n. 288, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 21 maggio 1964, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto, riservato al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto, riservato al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui alle premesse, è costituita come segue:

*Presidente*:

Cardillo dott. Mario, ispettore generale.

*Componenti*:

Manganiello prof. Luigi, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale di Viterbo;

Montemari prof. Ferdinando, ordinario di ragioneria nell'Istituto tecnico commerciale di Viterbo;

Mariotti dott. Fausto, direttore di divisione;

Froncillo dott. Alfonso, direttore di divisione.

*Segretario*:

Di Censo dott. Wladimiro, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1964

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1964*
*Registro n. 13, foglio n. 386* — ANGELINI

(9545)

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di vice esperto, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1964.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1964, registro n. 6, foglio n. 226, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 20 maggio 1964, col quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, riservato al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico della agricoltura, carriera di concetto, riservato al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui alle premesse, è costituita come segue:

*Presidente*:

Adilardi dott. Antonino, ispettore generale.

*Componenti*:

Mazzeranghi dott. Annibale, ispettore capo;

Bruni dott. Bruno, ispettore capo;

Cafasi prof. Francesco, ordinario di economia rurale ed estimo nell'Istituto tecnico agrario di Reggio Emilia;

Benucci prof. Vinicio, ordinario di patologia vegetale nell'Istituto tecnico agrario di Bagnaregio.

*Segretario*:

~~Grimaldi dott Luigi, consigliere di 1ª classe.~~

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1964

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1964*
*Registro n. 13, foglio n. 385* — ANGELINI

(9546)

---

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di ispettore aggiunto, indetto con decreto ministeriale 4 marzo 1964.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1964, registro n. 6, foglio n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 19 maggio 1964, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquanta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, di cui alle premesse, è costituita come segue:

*Presidente*:

Forleo Casalini dott. Nicola, consigliere della Corte dei conti.

*Componenti*:

Zito prof. Francesco, ordinario di coltivazioni arboree nell'Università di Catania;

Giorgi prof. Giacomo, ordinario di estimo rurale e libero docente di economia e politica agraria nell'Università di Perugia;

Battaglini dott. Alberto, sperimentatore capo;

Mosti dott. Alfredo, ispettore capo.

*Segretario*:

Perrone dott. Cosimo, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1964

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1964*
*Registro n. 14, foglio n. 124* — ANGELINI

(9544)

**Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di sperimentatore, indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1964.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 18 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1964, registro n. 9, foglio n. 12, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva, per le specializzazioni in microbiologia agraria ed in tecnica del freddo;

Considerato che con detto provvedimento era stato nominato segretario della Commissione stessa il consigliere di 1ª classe Visin dott. Livio;

Considerato che altri impegni di servizio non consentono al dott. Visin di partecipare ai lavori della Commissione;

Decreta:

Il consigliere di 1ª classe dott. Rolando Gnocchini è nominato segretario della Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di sperimentatore indicato nelle premesse, in sostituzione del dott. Livio Visin.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1964

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1964*
*Registro n. 14, foglio n. 340.* — ANGELINI

(9547)

---

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

**Integrazione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Martina Franca.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5897 del 13 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 31 ottobre 1964, con il quale si costituiva la Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami, pel conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Martina Franca;

Visto che per errore materiale di trascrizione è stato omesso tra i componenti il nominativo del funzionario di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, *n. 2211*;

Considerata la necessità di dover provvedere ad integrare il citato provvedimento;

Decreta:

Ad integrazione del provvedimento n. 5897 del 13 ottobre 1964, tra i componenti della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per posto di ufficiale sanitario del comune di Martina Franca, va inserito il nominativo del dott. Settembrini Domenico, funzionario appartenente alla carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio e del comune di Martina Franca.

Taranto, addì 5 novembre 1964

*Il medico provinciale*: CLERICÒ

(9375)

---

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.